



Ministero della Transizione Ecologica

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA E IL CLIMA

DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITA' ENERGETICA

Divisione V - Impieghi pacifici dell'energia nucleare, ricerca e gestione di materiali e rifiuti nucleari

IL DIRIGENTE

- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400 e s.m.i., recante *“Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”*;
- VISTO** il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. recante, *“Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili”*;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”*;
- VISTA** la legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, concernente l’istituzione dell’ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale per lo svolgimento delle funzioni dell’APAT di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 300/99 e s.m.i.;
- VISTA** la legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., recante *“Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*;
- VISTO** il decreto interministeriale 21 maggio 2010, n. 123, con cui viene regolamentata l’attività e il funzionamento dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;
- VISTO** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 e s.m.i., recante *“Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi”*;
- VISTO** l’articolo 6 del suddetto decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 e s.m.i., nel quale si individua quale autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) e, in particolare, il comma 14 del citato articolo 6, ove si stabilisce l’emanazione di un regolamento che definisca l’organizzazione e il funzionamento interni dell’Ispettorato;
- VISTO** altresì l’articolo 9, comma 1, del suddetto decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 e s.m.i., ove si stabilisce che *“[...] fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 14 dell’articolo 6 del presente decreto, le funzioni dell’Autorità di regolamentazione competente continuano ad essere svolte dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell’ISPRA. [...]”*;
- VISTO** il nuovo regolamento organizzativo dell’ISPRA, entrato in vigore il 01 gennaio 2017, ove si stabilisce che le funzioni ed i compiti di autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione sono svolte dal Centro nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione dell’Istituto che a tali fini sostituisce, fino al completamento del processo istitutivo dell’ISIN;

- VISTA** la nota prot. n. 1211 del 10.08.2018 (prot. ingresso MiSE n. 0064294 del 10.08.2018) con la quale il Direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) ha comunicato all'Amministrazione che, a far data dal 01.08.2018, le funzioni e i compiti di regolamentazione e controllo in materia di sicurezza nucleare, assicurate in via transitoria dal Centro Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione dell'ISPRA, sono trasferite all'ISIN, che opera nel pieno esercizio delle funzioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 e s.m.i.;
- VISTO** il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante "*Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117*", che abroga e sostituisce, tra gli altri, il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.;
- VISTO** in particolare l'articolo 100 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (già articolo 57 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.);
- VISTO** il decreto-legge 01 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*", che istituisce, tra gli altri, il Ministero della Transizione Ecologica;
- VISTO** l'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge 01 marzo 2021, n. 22, ove si stabilisce che "*Il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» è ridenominato «Ministero della transizione ecologica»*";
- VISTO** l'articolo 2, comma 3, del citato decreto-legge 01 marzo 2021, n. 22, ove si stabilisce che "*Le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»*";
- VISTO** l'articolo 2, comma 4, del citato decreto-legge 01 marzo 2021, n. 22, ove si stabilisce che "*Con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico»*";
- VISTO** altresì l'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge 01 marzo 2021, n. 22, ove si stabilisce che "*Fino alla data di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma, il Ministero della transizione ecologica si avvale, per lo svolgimento delle funzioni trasferite, delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico. [...]*";
- VISTO** il D.M. del 29.11.2010, con il quale l'Agenzia ENEA, con sede legale in Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 Roma, C.F. 01320740580, è stata autorizzata, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. (ora articolo 98 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101), alla disattivazione in un'unica fase, con il rilascio incondizionato del sito, del reattore di ricerca RB3, installato in un edificio del complesso del Laboratorio di Ingegneria nucleare dell'Università degli Studi di Bologna, in Via dei Colli, 16 - 40136 Località Montecuccolino (BO), nel rispetto delle prescrizioni per la disattivazione impartite dall'ISPRA (ora ISIN) con il Doc. ISPRA-RIS-RB3-PA-PT-01/2010;
- VISTA** la nota documentata prot. n. ENEA/2020/34132/ISER del 07.07.2020 (acquisita al prot. ingresso MiSE n. 0016079 del 20.07.2020), integrata con nota prot. n. ENEA/2020/64660/ISER del

02.12.2020 (acquisita al prot. ingresso MiSE n. 0028762 del 02.12.2020), con la quale l’Agenzia ENEA ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. (ora articolo 100, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101) il rapporto conclusivo sulle attività di smantellamento del reattore di ricerca RB3;

VISTA la nota documentata prot. n. 0002054 del 30.03.2021 (acquisita al prot. MiSE n. 0009798 del 30.03.2021), con la quale l’ISIN ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 100, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, la relazione prot. n. ISIN/RT/02/2021/RB3, nella quale sono stati riportati gli esiti delle proprie valutazioni, e ha dichiarato che il sito del reattore ricerca RB3 può essere rilasciato senza vincoli di natura radiologica ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;

SENTITE le amministrazioni interessate, ai sensi del comma 3 dell’art. 100 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;

CONSIDERATO che si ritiene di dover provvedere ai successivi adempimenti di competenza finalizzati al rilascio del provvedimento finale;

VISTI gli atti d’ufficio;

D E C R E T A

Articolo unico

1. Ai sensi dell’articolo 100, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, l’ENEA, con sede legale in Lungotevere Thaon di Revel, 76 - 00196 Roma, C.F. 01320740580, è autorizzata al rilascio senza vincoli di natura radiologica del sito del reattore di ricerca RB 3, ubicato presso il Laboratorio di Ingegneria nucleare dell’Università degli Studi di Bologna, in Via dei Colli, 16 - 40136 Località Montecuccolino (BO), registrato il parere favorevole di cui alla relazione prot. n. ISIN/RT/02/2021/RB3, trasmessa con nota prot. n. 0002054 del 30.03.2021 (acquisita al prot. MiSE n. 0009798 del 30.03.2021), che si allega al presente decreto sub All. 1 al fine di formarne parte integrante e sostanziale.

Roma, lì data del protocollo

IL DIRIGENTE

(Dott. Mariano G. Cordone)

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE
AI SENSI DEL D.LGS. N. 82/2005, ART. 21